

## SCRITTURA PRIVATA CIG ZBF3B31D98

Tra le sottoscritte parti

- **AVVOCATO CARMELO BARRECA**, nato a Catania il 4.2.1961 ed ivi residente in [REDACTED]  
[REDACTED] CF BRR CML 61B04 C351 R part. IVA 02818870871

**E**

- **SIDRA SPA**, con sede in Via G. Vagliasindi 53, 95126 Catania, P.IVA 03291390874 in persona del suo legale rappresentante p.t. Prof. Fabio Fatuzzo

**Premesso**

- che la SIDRA aveva partecipato ad una domanda di finanziamento per come previsto dalla misura Azione 1.1.5 presso Assessorato Regionale Attività Produttive per la Regione Siciliana, con richiesta di finanziamento di EU 2.387.539.
- che la SIDRA, non essendosi classificata con punteggio utile in graduatoria, aveva dato in via d'urgenza mandato All'Avv. Barreca di impugnare al TAR Palermo il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n° 3200 del 28.11.2019 e dell'allegata graduatoria definitiva, nella parte in cui la domanda di finanziamento della SIDRA (posizione n° 148 codice progetto 08CT3600000330) pur ammessa, non era stata inserita tra le domande ammesse al finanziamento regionale inerente all'azione PO FESR 2014/2020 - Azione 1.1.5, in relazione all'attribuzione di complessivi punti 81/100;
- L'Avv. Barreca nel ricevere in data 23.12.2019 l'incarico professionale dichiarava e concordava che si sarebbe accontentato solo di un fondo spese simbolico e che sarebbe stato poi pagato, in conformità alle parcelle professionali, solo in caso di esito favorevole del giudizio;
- Contestualmente L'Avv. Barreca sottoscriveva in data 23.12.2019 la documentazione di rito in ordine alla regolarità contributiva, all'insussistenza di conflitto di interessi e di adesione al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy;
- L'Avv. Barreca quindi formulava al TAR un primo ricorso con richiesta cautelare ex art. 55 CPA, richiesta che veniva accolta con ordinanza TAR PA n° 468 del 22.4.2020 che sospendeva gli effetti degli atti impugnati ordinando all'Assessorato di riesaminare la domanda SIDRA ai fini dell'attribuzione del punteggio;
- L'Assessorato tuttavia pur rideterminandosi nell'esaminare la domanda SIDRA attribuiva alla stessa solamente 3 punti ulteriori, sicchè la domanda SIDRA con 84 punti rimaneva egualmente esclusa dalla graduatoria;
- L'Avv. Barreca a quel punto formulava un nuovo (secondo) ricorso per motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento dell'Assessorato, reiterando la domanda di sospensione;
- Il TAR PA accoglieva la nuova istanza cautelare con Ordinanza n° 923 del 24.9.2020;
- Il TAR Palermo infine con la sentenza n° 2 del 4.1.2021 ha definitivamente accolto entrambi i due ricorsi.
- L'Assessorato ha dato esecuzione alla sentenza e riformulato la graduatoria inserendo la domanda SIDRA in posizione utile attribuendole complessivi 92 punti.
- L'Avv. Barreca ha quindi trasmesso via PEC in data 6.5.2021 alla SIDRA n° 2 avvisi di parcella "gemelli" per i due ricorsi, applicando, onde evitare di gravare sulla SIDRA (ancorchè fosse libero di applicare le tariffe medie, visto il favorevole risultato ottenuto) i "minimi tariffari", dell'importo di EU 29.035,50 cadauno, netto complessivo da corrispondere = EU 58.071,00, rimanendo in attesa del pagamento;

- A seguito di vari incontri e colloqui ed a seguito delle richieste della SIDRA si è concordato, pur non disconoscendo l'impegno ed il valore dell'attività professionale utilmente svolta dall'Avv. Barreca di ridurre ulteriormente transattivamente l'importo dell'onorario complessivamente dovuto, ancorchè lo stesso fosse già stato stimato come detto in conformità alle tariffe minime professionali vigenti;

**Tanto premesso tra le sottoscritte parti si conviene e stipula quanto segue:**

Art 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura;

Art. 2) La SIDRA SPA in considerazione di quanto sopra, riconosce e si obbliga a corrispondere in via transattiva all'Avv. Barreca, che accetta, il complessivo importo omnicomprensivo di **EU 35.000,00 netto** finale da versare (somma comprensiva di IVA, CpA e detratta la R.A. come per legge) previa fattura con indicazione del CIG citato in epigrafe.

Art. 3) La SIDRA SpA si impegna a corrispondere il superiore importo all'Avv. Barreca con le seguenti modalità:

- Quanto ad EU 17.500.00 netto finale (comprensivo di IVA + CPA e detratta R.A.), entro e non oltre gg 7 dalla stipula;
- Quanto ad EU 17.500.00 netto finale (comprensivo di IVA + CPA e detratta R.A.), entro e non oltre il 30.5.2024;

Art. 4) Col ricevimento quindi del sopraindicato importo netto finale complessivo di EU 35.000,00 (comprensivo di IVA + CPA e detratta R.A.), alle scadenze come sopra concordate l'Avv. Carmelo Barreca dichiara di ritenersi interamente soddisfatto e di non aver più nulla a che pretendere, per alcun titolo o causale, nei confronti della SIDRA SpA.

Art. 5) Ove necessario per l'uso giudiziale le spese di registrazione della presente transazione rimarranno a carico della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto

Catania,

**AVVOCATO CARMELO BARRECA**

**SIDRA SPA**  
**(Prof. Fabio Fatuzzo n.q.)**